



**COMUNE DI BUCCINO**  
Provincia di Salerno

Ordinanza n. 71 -

**OGGETTO:** Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

**II SINDACO**

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato che la disciplina introdotta dal D.Lgs 114/98 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15.07.2011, n. 111 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" la quale all'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione all'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, attraverso l'aggiunta della lettera: d-bis), volta ad eliminare, in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

Visto l'art. 31 del D.L. 06.12.2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

Considerato che, nelle more di eventuali interventi legislativi della Regione Campania, la predetta disposizione appare di immediata attuazione e diretta applicazione;

Ritenuto, comunque, opportuno adottare specifico ed espresso provvedimento, finalizzato ad evitare l'erronea interpretazione delle predette disposizioni;

Fatti salvi eventuali interventi correttivi, che si dovessero rendere necessari per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

1. che, per effetto delle disposizioni legislative in premessa indicate, devono ritenersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

2. che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 01.01.2012, ed abrogati relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii;
- b) somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, e ss.mm.ii.;

3. ai singoli esercenti è fatto, comunque, obbligo di rendere noto al pubblico gli orari di effettiva apertura e chiusura e gli eventuali giorni di riposo settimanale dei rispettivi esercizi, mediante l'esposizione di cartelli, visibili anche dall'esterno, o attraverso altri mezzi idonei di informazione;

4. i titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono, altresì, tenuti a comunicare al Sindaco l'orario di attività prescelto, e per le aziende a carattere misto la tipologia di attività prevalente, contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) per nuova apertura e per subingresso;

5. la revoca di ogni altra, precedente disposizione in contrasto con il presente atto.

Dispone che copia della presente venga pubblicata all'albo pretorio comunale, affissa nel territorio comunale e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Buccino.

BUCCINO, il 22.10.2012.-



**IL SINDACO**  
Dr. Nicola Parisi -